



COMUNE DI VAL LIONA

PROVINCIA DI VICENZA

ORIGINALE

DECRETO N. 7 del 28-06-2024

**Oggetto: ATTRIBUZIONE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DEI SERVIZI TECNICI ALL'ARCH. FAGGIONATO ALBERTO FINO
AL 31/12/2025**

IL SINDACO

PREMESSO che sono in scadenza il prossimo 30 giugno 2024 i decreti di nomina dei Responsabili di Servizio;

VISTO il CCNL Funzioni locali 2019/2021 sottoscritto in data 16.11.2022, in particolare:

- gli artt. 16,17 e 18 su istituzione, conferimento e revoca di incarichi di Elevata Qualificazione, oltre che disciplina della retribuzione di posizione e retribuzione di risultato;
- l'art. 19, comma 1, ai sensi del quale "negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL";

CONSIDERATO, preliminarmente, che la disciplina contrattuale citata non modifica nella sostanza le previgenti disposizioni relative alle Posizioni Organizzative (ora titolari di Elevata Qualificazione);

VISTO, altresì, il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 114 del 21.12.2023, in particolare gli artt. 12, 13 e 14 che disciplinano individuazione e nomina dei Responsabili di Servizio, così come previsti dall'organigramma dell'ente; criteri generali per il conferimento di incarichi di Responsabile di Servizio; revoca o mancato rinnovo degli incarichi;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta comunale:

- n. 67 del 09/05/2019 con cui sono state istituite le n. 3 aree delle posizioni organizzative ai sensi dell'art. 13 del CCNL 21/05/2018;
- n. 44 del 27/06/2024 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento sulla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione (nel seguito anche *regolamento per gli incarichi di EQ*), contenente i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi, come determinati ai sensi

dell'art. 13 del CCNL 16.11.2022, in sostituzione di quanto stabilito con deliberazione di Giunta comunale n. 68 del 09/05/2019;

DATO atto che, ai sensi della citata deliberazione di Giunta comunale n. 67/2019, all'interno dell'organizzazione dell'Ente risultano istituite le seguenti posizioni di lavoro, rientranti nella fattispecie di cui all'16, comma 2, lettera a, del CCNL 2019/2021 (già art. 13, comma 1, lett. a), del CCNL 21/05/2018), per lo svolgimento di funzioni di direzione delle rispettive unità:

- Posizione Organizzativa Area amministrativo-tributaria, ora Servizio Amministrativo-Tributario;
- Posizione Organizzativa Area finanziaria, ora Servizio Finanziario;
- Posizione Organizzativa Area tecnica, ora Servizi Tecnici;

PRECISATO che ciascuna Elevata Qualificazione sopra richiamata è preposta alle attività istituzionali elencate nella deliberazione di Giunta comunale n. 67/2019;

VISTI i requisiti generali per l'accesso agli incarichi e le modalità di conferimento, di cui agli artt. 5 – 6 del manuale operativo n. 1 (cfr. deliberazione di Giunta comunale n. 68/2019);

DATO atto che tra il personale dipendente a tempo indeterminato del Comune di Val Lione vi sono complessivamente tre dipendenti inquadrati nell'area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni (ex categoria giuridica D);

ESAMINATI i curricula e le schede di valutazione di ciascun dipendente inquadrato nell'area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni;

VERIFICATO che l'arch. Faggionato Alberto è in possesso di specifiche capacità professionali necessarie in relazione all'incarico di responsabile dei Servizi Tecnici;

RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 4 del 04/04/2024 con il quale si confermava l'incarico di Elevata Qualificazione Servizi Tecnici all'arch. Alberto Faggionato, dal 1° aprile 2024 e con scadenza il 30 giugno 2024;

PRECISATO che, a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento per gli incarichi di EQ, il nucleo di valutazione procederà a nuova pesatura, con conseguente nuova indennità di posizione, la quale avrà decorrenza dal 01/07/2024;

ACQUISITA in data 28/06/2024 al prot. n. 5209, la dichiarazione, resa preventivamente ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 08.04.2013, n. 39, che dispone:

"1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.

2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni";

RITENUTO di confermare l'incarico di Elevata Qualificazione Servizi Tecnici all'arch. Alberto Faggionato, dal 1° luglio 2024 e con scadenza il 31 dicembre 2025;

RITENUTO opportuno, inoltre, attribuire temporaneamente al dipendente l'indennità di funzione nel valore attualmente in essere, come deliberato dalla Giunta comunale con provvedimento, n. 135 del 14/11/2019, con successiva regolazione dopo l'attribuzione della pesatura definitiva e della conseguente indennità, in applicazione del nuovo regolamento per gli incarichi di EQ;

VISTA la propria competenza ai sensi degli artt. n. 50, comma 10, n. 107 e n. 109, comma 2, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

DECRETA

1. di confermare l'incarico di Elevata Qualificazione dei Servizi Tecnici al Funzionario arch. Alberto Faggionato, dal 1° luglio 2024 e con scadenza il 31 dicembre 2025;
2. di dare atto che la nomina, di cui ai punti precedenti, comporta l'attribuzione di funzioni, compiti e responsabilità di cui all'art. 107 – 109 del D.lgs. n. 267/2000, assegnando le risorse strumentali, finanziarie ed umane necessarie al raggiungimento degli obiettivi tramite il Piano Esecutivo di Gestione e gli obiettivi da raggiungere tramite gli strumenti di programmazione dell'Ente (in particolare: DUP, Bilancio, PIAO, Piano della Performance);
3. di elencare le attività istituzionali associate alla Elevata Qualificazione dei Servizi Tecnici (già Area Tecnica), ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 67/2019 e del ROF:
 - a) S.U.A.P.
 - b) Ufficio tecnico (urbanistica, edilizia privata e lavori pubblici)
 - c) Responsabile RASA;
 - d) Programmazione opere pubbliche, nonché servizi e forniture secondo la normativa vigente;
 - e) Progettazione opere pubbliche e/o conferimento incarichi di progettazione all'esterno;
 - f) gestione del patrimonio comunale, in particolare per quanto attiene a:
 - Manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - Gestione degli immobili (a titolo esemplificativo: rilascio autorizzazioni all'utilizzo temporaneo; procedure di concessione, locazione, affitto e stipula del relativo contratto; ecc.);
 - g) Piani del traffico e acustico;
 - h) Gestione del contenzioso e dei relativi incarichi legali per i procedimenti di propria competenza;
 - i) Gestione protezione civile per la parte tecnica e specialistica;
 - j) Gestione dei contributi a terzi inseriti in convenzioni di competenza della propria area e/o contributi a privati per la realizzazione di lavori/opere di pubblico interesse, ivi compresi gli interventi di sussidiarietà orizzontale;
 - k) Pubblica illuminazione e impianti fotovoltaici del Comune;
 - l) Ufficio ambiente (interventi di tutela idrogeologica, ecologica e dell'ambiente urbano e rurale)
 - m) Gestione impianti sportivi dell'Ente e affidamento a terzi;
 - n) Gestione rapporti con ATER, graduatoria e assegnazione alloggi;
 - o) collabora con il responsabile della toponomastica in particolare in materia cartografica;
 - p) Aggiornamento delle banche dati territoriali;
 - q) Collaborazione con il responsabile del servizio affari generali per la gestione del sistema informativo territoriale comunale (S.I.T.C.) con aggiornamento e implementazione delle banche dati interne e di altri enti;
4. il Responsabile del servizio Lavori Pubblici e Urbanistica/Edilizia privata è il datore di lavoro per l'intero Comune, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla sicurezza sul luogo di lavoro;

5. di dare atto che, in attesa di conclusione della pesatura che verrà effettuata dal nucleo di valutazione, a seguito di approvazione del nuovo Regolamento sulla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione, contenente i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi, come determinati ai sensi dell'art. 13 del CCNL 16.11.2022, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 27/06/2024, alla medesima Funzionaria viene attribuita, a partire dal 01/07/2024, l'indennità di funzione attualmente in vigore, con successiva regolazione del valore dopo l'attribuzione della pesatura definitiva;
6. di dare atto che l'indennità di risultato spettante verrà calcolata secondo i criteri approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 27/07/2024;
7. di dare atto che l'indennità di posizione è correlata alle effettive responsabilità connesse all'incarico attribuito e non è soggetta a detrazione in caso di assenza legittimata dal servizio;
8. di ricordare che, ai sensi della deliberazione n. 44 del 27/07/2024, vi è la possibilità revoca dell'incarico, previo contraddittorio, in particolare nei seguenti casi:
 - a) Valutazione annuale gravemente negativa, cioè con risultato inferiore 6/10.
 - b) Grave o reiterato inadempimento rispetto agli obblighi e responsabilità derivanti dalle funzioni attribuite al titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione (si considera inadempimento degli obblighi il mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati);
 - c) Inosservanza delle direttive contenute nell'atto di affidamento dell'incarico;
 - d) Intervenuti mutamenti organizzativi: si intendono modifiche che incidono sul numero delle posizioni nel settore o che ne modificano radicalmente le attribuzioni.
9. di precisare che, in merito all'orario di lavoro:
 - a) vi è l'obbligo, per i dipendenti incaricati di posizione organizzativa, di svolgere attività lavorativa settimanale per almeno 36 ore e, comunque, per il tempo necessario al raggiungimento degli obiettivi assegnati, poiché dal punto di vista giuridico l'orario di lavoro è assimilabile a quello della dirigenza (così come disciplinato dal contratto delle autonomie locali);
 - b) l'eventuale ulteriore prestazione oraria, eccedente le 36 ore minime settimanali, resasi necessaria all'espletamento dell'incarico e al conseguimento degli obiettivi, non dà diritto ad ulteriore retribuzione per la prestazione di lavoro straordinario, né a recupero del credito orario, fatto salvo quanto previsto contrattualmente per le prestazioni straordinarie svolte in occasione delle consultazioni elettorali;
10. in caso di assenza/impedimento dal servizio del titolare di incarico di Elevata Qualificazione, gli atti aventi valenza esterna saranno adottati dal Segretario comunale o, in caso di assenza/impedimento di questo ultimo, da altro personale preventivamente individuato e debitamente delegato, comunque nel rispetto dell'art. 21, comma 2, del vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Certificati ed allegati indicati nel testo

II SINDACO
Fipponi Maurizio

s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.